



LICEO SCIENTIFICO STATALE "COSIMO DE GIORGI"  
Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce C.F.: 8001185075  
Tel. 0832/520003 Fax. 0832/305918 Cod. Ist. LEPS01000P  
Sito: [www.liceodegiorgi.gov.it](http://www.liceodegiorgi.gov.it) e.mail: [leps01000p@istruzione.it](mailto:leps01000p@istruzione.it)



## ALLEGATO F

# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Delibera del Consiglio di istituto del 30 Giugno 2017

### Art.1 - Scopo e campo di applicazione

Con il presente Regolamento il Liceo Scientifico "C. De Giorgi" s'impegna a:

1. Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
2. Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano Triennale dell' Offerta Formativa (PTOF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
3. Dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

### Art.2 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento e' emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti/alunni/scolari, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art.32 della Costituzione, e dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche.

L'Istituto si richiama alle norme previste dall'art. 3 D.P.C.M. 14/12/1995 e dal Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013 art. 4.

### Art.3 - Locali soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumo e l'uso di sigarette elettroniche :

- in tutti i locali dell'Istituto "aperti al pubblico" (art. 3) lett. a) e b) della citata Direttiva P.C.M.) e precisamente negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, biblioteca, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestra, bagni;
- Negli spazi esterni di pertinenza della Scuola (Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013 art. 4).

Nei locali di cui al presente articolo in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera a) della Direttiva P.C.M. 14/12/1995 sono opposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

### Art.4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Ad inizio di anno scolastico, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) della Direttiva P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04.

E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

### **Art.5 - Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono:

- a) in caso di prima infrazione commessa da soggetto, ad ammonimento scritto ed informazione scritta alla famiglia;
- b) per infrazioni successive alla prima, alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dell'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenni la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

I soggetti di cui all'art. 4, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituto scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

### **Art.6 - Sanzioni**

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo proposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2200,00.

I dipendenti che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili nella base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento di disciplina.

### **Art.7 - Pagamento delle contravvenzioni**

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);

b) direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Lecce, indicando come causale del versamento: *Infrazione al divieto di fumo*

L'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

## **Art.8 - Rapporti e scritti difensivi**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

## **Art.9 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

Riguardo le sanzioni disciplinari si rinvia al Regolamento di disciplina d'Istituto.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "COSIMO DE GIORGI"  
 via Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce  
 tel. 0832/307114 Fax. 0832/305918  
 Sito: [www.liceodegiorgi.it](http://www.liceodegiorgi.it)

C.F.: 8001185075  
 Cod. Ist. LEPS01000P  
 e.mail: [leps01000p@istruzione.it](mailto:leps01000p@istruzione.it)



Verbale prot. N. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO a carico di \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 via o frazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, nei locali \_\_\_\_\_, sito  
 nel Comune di Lecce via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ il /la  
 sottoscritto/a \_\_\_\_\_ funzionario  
 \_\_\_\_\_ (indicare l'ente di appartenenza), incaricato, con  
 \_\_\_\_\_ (indicare gli estremi del provvedimento di  
 nomina dell'incaricato), delle funzioni di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e delle  
 conseguenti funzioni di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni previste  
 dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, in possesso del tesserino di  
 riconoscimento n. \_\_\_\_\_, rilasciato dal \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ha  
 accertato che il sig. \_\_\_\_\_ ha violato le disposizioni di cui  
 all'art. 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 e di cui alla legge 11 novembre 1975, n.  
 584, in quanto non ha osservato il divieto di fumo vigente nei predetti locali \_\_\_\_\_

All'atto dell'accertamento l'interessato ha dichiarato che \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In caso di minore:

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della suddetta violazione sono  
 responsabili i genitori del minore Sig./ra \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via o frazione \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**IL VERBALIZZANTE**

\_\_\_\_\_

#### SANZIONI:

L'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, richiamato dall'articolo 18 comma 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, prevede che i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 18 della suddetta legge provinciale sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

#### **MODALITA' DI ESTINZIONE:**

A norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento, con effetto liberatorio, della somma pari a Euro 55 (corrispondente al doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto alla terza parte del massimo della sanzione), oltre a Euro 5,60 (cinque/60) per spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito per raccomandata descritta). Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo); Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al verbalizzante Signor \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_ (indicare l'ente di appartenenza), presentando copia della ricevuta di versamento onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, è possibile presentare scritti difensivi e documenti, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione, individuata nel Dirigente del Servizio Commercio della Provincia di Lecce; è possibile, inoltre, richiedere un'audizione personale alla medesima Autorità. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine stabilito, verrà presentato rapporto ai sensi del sopra citato articolo 17.

Di quanto accertato è stato redatto il presente processo verbale in duplice originale, uno per la notifica al trasgressore (ai genitori in caso di minore) ed uno per gli atti dello Scrivente.

Copia del verbale, munita degli estremi della notifica, viene trasmessa all'Ufficio Polizia amministrativa provinciale presso il Servizio Commercio della Provincia di Lecce, fermo restando il successivo invio del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione individuata nel Dirigente del Servizio Commercio.

IL VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_

# RELATA DI NOTIFICA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dà atto di aver notificato il  
presente verbale a \_\_\_\_\_ - il giorno \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ -, presso \_\_\_\_\_ mediante:

- Consegna nella mani del trasgressore (o del genitore in caso di minore)
- Invio a mezzo di lettera raccomandata descritta, spedita in data \_\_\_\_\_

IL VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_

ALLEGATO A

Incaricati del rispetto del divieto di fumo	
---	--